



Comune di Bologna
Polizia Locale



Polizia Locale
è Bologna

PROGETTO DEL SERVIZIO, AI SENSI DELL'ART. 23 COMMA 15 DEL D.LGS. N. 50/2016, RELATIVO ALLA PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVANDERIA E PICCOLA SARTORIA DEI CAPI DI VESTIARIO IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI BOLOGNA.

1. Premesse e contesto di riferimento del Servizio.

Il Corpo di Polizia Locale del Comune di Bologna è composto, considerate le nuove assunzioni e i pensionamenti previsti per il 2022, da circa n. 593 operatori; essi sono suddivisi in n. 9 sedi operative all'interno del territorio dell'ente.

La Legge 7 marzo 1986, n° 65 (Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale) rinvia alla legislazione regionale la potestà di "*determinare le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado per gli addetti al servizio di polizia municipale dei comuni della regione stessa e stabilire i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso*";

La Regione Emilia-Romagna, nell'esercizio della potestà legislativa in materia di polizia amministrativa locale (art. 117, comma 2, lett. h) Costituzione) ha emanato la Legge 4 dicembre 2003, n° 24, la quale in relazione alle uniformi prevede che:

1. "*le attività della polizia locale vengono svolte in uniforme, sull'intero territorio regionale, salvo quando il regolamento dell'Ente locale preveda diversamente per particolari attività*" (articolo 16, comma 7);
2. "*la Giunta regionale stabilisce, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, punto 4, secondo periodo, della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale), su parere del Consiglio delle Autonomie locali e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado degli addetti alle funzioni di polizia locale, nonché i segni distintivi e le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione [...]*" (articolo 19).

La Giunta Regione Emilia-Romagna, con Delibera n° 1557 del 06 ottobre 2021, ha dettato la disciplina in materia di uniformi, fregi e segni distintivi della Polizia locale; in particolare, ha stabilito una serie di principi generali, tra i quali si evidenziano i seguenti:

1. "*Il personale della Polizia Locale deve indossare l'uniforme con proprietà, dignità e decoro*"
2. "*Non è consentito l'utilizzo di parti dell'uniforme con abiti civili o di parti di uniformi diverse tra loro*"
3. "*Non sono consentite alterazioni o aggiunte di qualunque tipo sull'uniforme, salvo deroga espressa della Regione Emilia-Romagna*"
4. "*La frequenza delle forniture dei vari capi dovrà garantire il mantenimento delle caratteristiche tecniche e cromatiche*"

Il Comune di Bologna nell'esercizio della potestà regolamentare, prevista dalla suddetta normativa, nazionale e regionale, ha adottato, con delibera di Giunta P.G. n. 41500/2015 in vigore dal 17/04/2015, il Regolamento del Corpo, il quale stabilisce che gli operatori, di regola, prestino servizio in uniforme e ne disciplina le modalità di cura e di tenuta al fine di tutelare il prestigio e il decoro della Polizia Locale e dell'Amministrazione comunale.

La Polizia Locale rappresenta l'Amministrazione Comunale sul territorio. Figura di prossimità che svolge una serie di attività riguardanti la comunità e in quanto tale punto di riferimento autorevole per il cittadino.

La divisa, per definizione, costituisce un elemento distintivo della Polizia Locale e di riconoscimento verso il cittadino alla cui sicurezza e benessere è orientata l'attività quotidiana.

Una divisa indossata con proprietà, dignità e decoro è la prima forma di comunicazione verso il cittadino; la premessa per promuovere il ruolo e l'immagine della polizia locale e per valorizzare la professionalità di chi la indossa.

La Giunta regionale con delibera 612/2013 ha adottato delle linee guida in materia di promozione del ruolo e dell'immagine della Polizia Locale partendo dalla consapevolezza che *“comunicare al meglio la propria immagine è il modo più efficace di garantire trasparenza e di evidenziare la molteplicità di ruoli e funzioni strategiche in tutte le aree di intervento, inoltre permette di migliorare con consapevolezza, partecipazione, professionalità ed esperienza i servizi dedicati ad ogni cittadino e ogni comunità della regione”*.

La divisa della Polizia Locale non è solo elemento distintivo e strumento per creare una giusta sinergia con il cittadino nel suo ruolo di *“polizia di comunità”*.

Le funzioni e i compiti attribuiti dalla legge alla Polizia Locale portano l'operatore ad avere contatti anche con situazioni gravose e di scarsa igiene sia ambientale (strade, cantieri edili, sgomberi di occupazioni abusive, fango, ecc.) sia personale (sostanze ematiche e biologiche altrui nel soccorso ai feriti da sinistri stradali, nei trattamenti sanitari obbligatori, contatti con persone disadattate, infette o affette da patologie, ecc.).

Alcuni dei capi della divisa sono inoltre capi ad alta visibilità, con scritte e dispositivi rifrangenti, necessari per garantire il massimo della sicurezza agli operatori quando operano sulla strada rendendoli percepibili da chiunque a lunga distanza.

Il Comune all'atto dell'assunzione provvede alla c.d. *“prima vestizione”* assicurando la fornitura all'agente dei capi previsti dalla normativa regionale in funzione dell'attività operativa da svolgere. Alla prima dotazione segue la periodica fornitura di capi nuovi al fine di sopperire alla normale usura.

La divisa rimane di proprietà del Comune, tanto che al momento della cessazione del servizio il dipendente ha l'obbligo, previsto dall'articolo 28 del Regolamento del Corpo, di restituirla, unitamente ad ogni altro accessorio fornito in dotazione.

2. Caratteristiche del servizio.

Si ritiene che assicurare la pulizia, sanificazione e manutenzione (piccola sartoria) della divisa costituisca un interesse pubblico da perseguire da parte dell'Amministrazione Comunale.

Pulizia e manutenzione, infatti, assicurano, attraverso il decoro della divisa, l'aspetto formale nell'azione della polizia locale sul territorio e la realizzazione di un sistema di polizia di comunità che si fonda sull'orientamento al cittadino, la valorizzazione della conoscenza della realtà locale e del ruolo di riferimento degli addetti di polizia locale.

Instaurare un rapporto di fiducia tra comunità e polizia locale, è il presupposto per il perseguimento delle politiche di sicurezza dell'amministrazione comunale.

Pulizia e sanificazione permettono, altresì, di assicurare la salvaguardia della salute del lavoratore, il cui benessere è pacificamente considerato un interesse della collettività.

È evidente che indumenti che, potenzialmente o di fatto, si trovano quotidianamente a contatto con situazioni di scarsa igiene e possibile contaminazione, devono essere lavati da una lavanderia specializzata che assicuri la giusta igienizzazione ed eviti la commistione con capi personali o dei componenti della famiglia che altrimenti si avrebbe con un lavaggio presso la propria abitazione.

La pandemia da Covid-19 ha ulteriormente evidenziato l'importanza della corretta pulizia dei capi d'abbigliamento, anche con riferimento alla loro sanificazione/igienizzazione, affinché ne sia garantita la sicurezza sanitaria per il loro utilizzo.

A tal proposito, il lavaggio dei capi di abbigliamento a secco presso le lavanderie professionali, è considerata una buona prassi in grado di rispondere alle esigenze di sanificazione e di escludere la contaminazione con capi personali.

Sono poi da considerare i capi ad alta visibilità, per i quali sussiste un obbligo di legge di manutenzione e lavaggio, trattandosi di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.).

In virtù di ciò, è onere per l'Amministrazione concorrere alla cura e alla conservazione in buono stato delle uniformi di sua proprietà e, dunque, provvedere all'affidamento di un servizio di lavanderia e di riparazione dei capi.

Tale servizio, come meglio descritto nel Capitolato, si articola in varie fasi:

- ritiro dei capi da lavare presso le sedi operative indicate;
- lavaggio, asciugatura, stiratura e confezionamento dei capi;
- servizio di piccola sartoria, se i capi necessitano di riparazioni;
- riconsegna dei capi lavati presso le stesse sedi operative di ritiro;

Ciascun capo di vestiario deve essere etichettato per consentirne la registrazione e la tracciatura nelle varie fasi del servizio.

3. Durata del servizio.

Il servizio ha una durata di 36 mesi, indicativamente dal 01 agosto 2022 al 31 luglio 2025, con eventuale proroga tecnica, ex art. 106, co. 11 del D. lgs. n. 50/2016, per la conclusione delle procedure di individuazione di un nuovo contraente.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi, La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto originario.

4. Valore stimato del servizio e modalità di calcolo.

Il valore totale stimato dell'appalto, al netto di IVA, è pari ad Euro **159.789,30** di cui Euro 155.355,00 per il servizio di lavanderia, ed Euro 4.434,30 per il servizio di piccola sartoria.

Per l'eventuale opzione di rinnovo contrattuale, della durata massima di 12 mesi, si stima una spesa pari ad Euro 53.155,00 al netto di Iva e/o altri oneri.

Il valore stimato dell'appalto, considerando anche la suddetta opzione di rinnovo, risulta essere pertanto pari complessivamente ad Euro 212.944,30 al netto di IVA ed altri oneri.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione appaltante ha stimato per tutta la durata dell'appalto (36 mesi) in una percentuale pari al 53% dell'importo stimato dell'appalto.

La determinazione degli importi che costituiscono riferimento per il valore dell'Appalto deriva dall'analisi dell'andamento storico del servizio. I dati in possesso della stazione appaltante sono stati estrapolati dal monitoraggio del servizio negli ultimi 5 anni tenendo conto degli effetti sul servizio della situazione pandemica. L'importo indicato in capitolato, quindi, deriva dalla stima dei dati in possesso dell'Amministrazione, come di seguito meglio specificato.

4.1 Servizio di lavanderia

Il servizio di lavanderia nella presente procedura è da intendersi quale "prestazione principale".

Dai dati in possesso, si evince che nell'ambito del precedente contratto, sono stati effettuati circa 77.100 lavaggi nell'arco di 5 anni, di cui circa 39.000 negli ultimi 3 anni. Stante l'impossibilità di prevedere esattamente il numero degli operatori utilizzatori del servizio, le esigenze di lavaggio di ciascun singolo dipendente, l'imprevedibilità di eventi meteo o di particolari situazioni lavorative, il perdurare della situazione di emergenza per il virus SARS-COVID-19, si ritiene che possano essere stimati 63.060 lavaggi complessivi per i prossimi 36 mesi.

Considerando i prezzi medi di mercato praticati dagli operatori economici si può stimare il valore complessivo del servizio di lavanderia in Euro 155.355,00 (IVA esclusa) per i prossimi 36 mesi.

4.2 Servizio di piccola sartoria

Il presente appalto prevede anche, quale prestazione secondaria, il servizio di piccola sartoria per i capi di vestiario che necessitano di riparazioni. Dai dati estratti dagli ultimi 5 anni, la spesa complessiva per tale servizio si è mantenuta stabile negli anni. Tenendo conto, anche in questo caso, dell'impossibilità di stimare in modo esatto le future esigenze di riparazione e tenendo conto dei prezzi di mercato praticati dagli operatori, si ritiene di stimare una spesa complessiva di Euro 4.434,30 (IVA esclusa) per i prossimi 36 mesi.

5.Considerazioni sulla impossibilità di suddividere l'appalto in lotti.

Si ritiene opportuno effettuare una gara per un appalto comprensivo sia del servizio di lavanderia, sia per la piccola sartoria, al fine di ottimizzare le prestazioni e disporre di una maggior flessibilità nella gestione delle risorse complessive. Neppure si ritiene utile ed efficace una suddivisione in lotti territoriali, sia in ragione del complessivo importo contrattuale, non particolarmente elevato, sia in quanto il servizio è gestito da un punto unico della Polizia Locale. Inoltre, è assolutamente preferibile e rispondente ad esigenze di buona amministrazione, efficienza ed efficacia del servizio avere come interlocutore un unico contraente, che garantisca così il medesimo livello di prestazioni per tutti i capi di vestiario in dotazione agli agenti della Polizia Locale.

6.Ripartizione dei punteggi attribuiti e criteri di valutazione dell'offerta tecnico-economica.

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del D. lgs. n. 50/2016. In conformità alla normativa vigente e al protocollo appalti del Comune di Bologna, si ritiene opportuno attribuire 85 punti complessivi su 100 al progetto tecnico, e 15 all'offerta economica.

6.1 Criteri di valutazione offerta tecnica

L'offerta tecnica sarà valutata in base ai seguenti criteri:

1. Tempi di riconsegna (punti 10)
2. Struttura organizzativa (punti 20)
3. Sistemi di controllo e verifica del servizio (punti 20)
4. Organizzazione e modalità di esecuzione del servizio di piccola sartoria (punti 5)
5. Utilizzo di energia da fonti rinnovabili (punti 5)
6. Altri strumenti e forme di tutela dell'ambiente ed efficientamento energetico (punti 5)
7. Mezzi di trasporto (punti 5)

8. Proposta migliorativa per la sostituzione della bolletta in formato cartaceo con sistemi informatici (punti 15).

Criterio	
<p>Tempi di riconsegna (max punti 10)</p>	<p>Il criterio è di tipo tabellare, numerico e considera migliore l'offerta che consente una gestione più rapida del servizio di riconsegna dei capi, rispetto a quanto previsto dal Capitolato all'art. B. 3.</p> <p>Nello specifico si attribuiscono 10 punti per tempi di riconsegna da 1 a 3 giorni.</p> <p>Si attribuiscono 5 punti per tempi di riconsegna da 4 a 7 giorni.</p> <p>Si attribuiscono 2 punti per tempi di riconsegna da 8 a 10 giorni</p> <p>Non sono valide offerte con tempi di riconsegna superiori</p>
<p>Struttura organizzativa (max punti 20)</p>	<p>Si valuta la struttura organizzativa per la gestione del servizio, il numero di macchinari/attrezzature, l'organigramma e il numero di dipendenti impiegati, il modello adottato per la formazione e l'aggiornamento del personale.</p> <p>La Commissione valuterà l'adeguatezza e la completezza della struttura dedicata (con riferimento a tutte le figure professionali, tecniche e amministrative), attribuendo maggior punteggio laddove la struttura si presenti meglio organizzata sia dal punto di vista quantitativo (numero risorse dedicato) sia dal punto di vista qualitativo (professionalità e competenze).</p>
<p>Sistemi di controllo e verifica del servizio (max punti 20)</p>	<p>Si valuta la presenza e l'efficienza del sistema di monitoraggio del ritiro e della riconsegna dei capi che assicuri, mediante l'uso di tecnologie informatiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tracciabilità del capo lungo il percorso dal ritiro alla riconsegna; 2. riduzione del rischio di smarrimento; 3. verifica da parte dell'ente delle operazioni.
<p>Organizzazione e modalità di esecuzione del servizio piccola sartoria (max punti 5)</p>	<p>Si valuta l'organizzazione del servizio di sartoria, il numero di persone impiegate e i tempi di esecuzione</p>
<p>Utilizzo di energia da fonti rinnovabili (punti 5)</p>	<p>Si valuta l'utilizzo nell'ultimo anno (01/01/2021 - 31/12/2021) di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (mediante autoproduzione e/o acquisto) nello stabilimento in cui verranno effettuate le lavorazioni oggetto del presente appalto. Per fonti rinnovabili si intendono le seguenti: eolica, solare, idraulica, geotermica, biomasse.</p>

	<p>Il criterio è di tipo tabellare e prevede l'attribuzione di 5 punti, qualora sia dimostrato un utilizzo di energia elettrica derivante, in via prevalente, da fonti rinnovabili.</p> <p>Si attribuiscono punti 2 per consumi di energia elettrica derivante da fonti rinnovabili per una quota dal 25 al 50%.</p> <p>Non verrà assegnato alcun punteggio per quote inferiori.</p> <p>La commissione valuterà la documentazione prodotta dall'operatore economico comprovante la quota di energia elettrica prodotta mediante le suddette fonti, nonché ogni altra documentazione e/o certificazione comprovante il possesso del requisito oggetto di valutazione.</p>
Altri strumenti e forme di tutela dell'ambiente ed efficientamento energetico (max punti 5)	<p>Saranno oggetto di valutazione eventuali ulteriori certificazioni/attestazioni di sostenibilità ambientale, nonché adozione di processi/strumenti atti a ridurre l'inquinamento ambientale e/o l'utilizzo di risorse (a mero titolo di esempio: utilizzo di sistemi di dosaggio o di diluizione automatici tali da evitare che tali operazioni siano condotte in maniera arbitraria dagli utilizzatori, certificazioni attestanti la sostenibilità ambientale ulteriori rispetto a quelle minime previste dai CAM applicabili, ecc.).</p>
Mezzi di trasporto (max punti 5)	<p>Si valuta i mezzi che saranno messi a disposizione per l'esecuzione del servizio. In particolare si valuta il numero, le tipologie di mezzi che l'operatore si impegna a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione dell'appalto. Verrà valutato altresì il contenimento delle emissioni inquinanti di tali veicoli.</p>
Proposta migliorativa per la sostituzione della bolletta in formato cartaceo con sistemi informatici (max punti 15)	<p>Sarà oggetto di apprezzamento l'utilizzo di nuove modalità di gestione che consentano il superamento della bolletta cartacea redatta dal dipendente per l'invio dell'indumento al lavaggio mediante l'uso di strumentazioni informatiche (es. lettori di barcode).</p>

L'attribuzione dei punteggi per ciascuno dei criteri avverrà attraverso una scala di valutazione in centesimi da 0.00 a 1.00

Giudizio	Punteggio
Insufficiente	Da 0.00 a 0.25
Sufficiente	Da 0.26 a 0.50
Buono	Da 0.51 a 0.75
Ottimo	Da 0.76 a 1.00

Allo scopo di garantire un livello minimo di qualità dell'offerta tecnica, è prevista una soglia di sbarramento sull'offerta tecnica, pari a 40 punti, al di sotto dei quali non si provvederà ad ammettere l'offerente alla successiva fase di apertura della busta contenente l'offerta economica.

6.2 Riparametrazione

Si provvederà alla riparametrazione dei punteggi attribuiti dalla commissione giudicatrice sia sui singoli criteri che sul punteggio totale.

7. Offerta tecnica.

L'offerta tecnica dovrà contenere una relazione tecnico-illustrativa strutturata in paragrafi e redatta in carattere formato 11, di lunghezza non superiore a 20 pagine complessive.

La relazione tecnico-illustrativa dovrà essere strutturata secondo l'ordine dei criteri di valutazione previsti.

Sarà particolarmente apprezzata un'esposizione in forma sintetica ed esaustiva dei vari argomenti, in coerenza con gli aspetti oggetto di valutazione.

8. Offerta economica.

La formula utilizzata per il calcolo del punteggio da attribuire all'offerta economica è quella dell'interpolazione lineare, come di seguito indicato:

$$C_i = \frac{V_b - V_a}{V_b - V_{min}}$$

dove:

- | | | |
|-----------------|---|--|
| C_i | = | coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; |
| $V_b - V_a$ | = | differenza di importo tra l'importo a base di gara e l'importo offerto dal concorrente in esame; |
| $V_b - V_{min}$ | = | differenza di importo tra l'importo a base di gara e l'importo migliore (cioè minor importo) offerto |

L'offerta economica dovrà indicare:

- **il prezzo unitario** di ogni singola prestazione, al netto degli oneri fiscali;
- **l'importo totale**, al netto degli oneri fiscali, ottenuto dalla moltiplicazione del fabbisogno presunto per una durata contrattuale di 36 mesi, per il costo unitario offerto per ogni singola prestazione.

9. Requisiti di capacità tecnica e professionale.

L'operatore economico che partecipa alla procedura deve dimostrare di aver svolto, nel periodo decorrente dal 01/01/2017 al 31/12/2021, almeno un servizio analogo, riferito alla prestazione qualificata come principale, della durata di almeno un anno, a favore di una pubblica amministrazione, anche

risultante da più contratti, purché continuativi, col medesimo committente. Per tale requisito bisognerà indicare: committente, durata, importo contrattuale ed oggetto.

Per servizi analoghi devono intendersi non necessariamente servizi identici, quanto piuttosto servizi attinenti al medesimo settore professionale – imprenditoriale della prestazione individuata come principale.

10. Subappalto.

È consentito il ricorso al subappalto, secondo quanto previsto dall'art. 105 del D. lgs. n. 50/2016.

11. Oneri della sicurezza derivanti da interferenze.

La stazione appaltante ha redatto un modello di DUVRI come meglio descritto nel capitolato.

Gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze sono pari a 0 (zero).